



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

**MODALITA' E CRITERI PER L'ISCRIZIONE
ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI DI SETTORE
PER LA VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DERIVANTI
DA APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI**

(vigente dal 25/09/2026)

Articolo 1) OGGETTO

1. La Chambre valdôtaine raccoglie le candidature per l'iscrizione all'Elenco di Esperti per lo svolgimento della funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale (d'ora in avanti Esperti di settore) nell'ambito dei servizi di validazione e certificazione delle competenze", in attuazione della seguente normativa:
 - legge regionale n. 7/2022 "Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta" e s.m.i.;
 - legge n. 580/93 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", articolo 2, comma 2, lettera e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
 - dell'art. 30 della legge regionale n. 11/2024, "Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste";
 - del decreto legislativo n. 13/2003 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione apprendimenti non formali e informali e degli standard e validazione degli minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
 - del decreto interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
 - delle deliberazioni della Giunta regionale n. 103 in data 8 gennaio 2021 e n. 83 in data 31 gennaio 2022.

Articolo 2) TENUTA DELL'ELENCO

1. La Chambre valdôtaine, in collaborazione con la Struttura regionale Politiche del lavoro e della formazione, cura la tenuta dell'Elenco. In particolare:
 - raccoglie e valuta le domande di inserimento nell'Elenco;
 - comunica agli interessati l'esito dell'istruttoria ed effettua i controlli secondo la normativa vigente;
 - pubblica l'Elenco sul sito camerale;
 - cura la revisione dell'Elenco con cadenza triennale;
 - promuove l'Elenco anche attraverso la collaborazione delle Associazioni professionali e di categoria.
2. L'inserimento in Elenco avviene con determinazione dirigenziale a seguito della valutazione della Commissione preposta ad esaminare le candidature, che viene convocata trimestralmente o anche in tempi più ristretti in presenza di almeno 5 candidature o quando ritenuto opportuno/necessario dalla Dirigente competente in funzione della necessaria operatività/fruibilità dell'Elenco.
3. L'inserimento nell'Elenco non dà alcun diritto ad essere nominati nelle Commissioni, ma registra una mera disponibilità a svolgere la funzione di cui all'art. 3.

Articolo 3) RUOLO E COMPITI DELL'ESPERTO DI SETTORE

1. Gli Esperti, provenienti dal mondo del lavoro, svolgono la funzione di "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" prevista dalla disciplina nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze.
2. L'Esperto, nel corso dell'accertamento, concorre, attraverso le proprie competenze specifiche, alla valutazione della prestazione del candidato.
3. Nello specifico l'Esperto:
 - partecipa, sulla base del disegno valutativo complessivo, alla progettazione e somministrazione delle prove d'esame e alla definizione degli strumenti di valutazione: es. griglie di osservazione/valutazione, criteri, indicatori, soglie;
 - valuta il candidato nell'esercizio delle prove;
 - gestisce il colloquio tecnico;
 - esprime una valutazione sulle performance del candidato, sulla base delle griglie di valutazione predisposte.
4. I componenti delle Commissioni per la certificazione delle competenze ricevono un gettone di presenza disciplinato nell'importo dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 4) REQUISITI PER L'INSERIMENTO IN ELENCO

1. Gli Esperti di settore sono persone in possesso di competenze professionali coerenti con il profilo professionale oggetto della valutazione. Possono presentare candidatura per l'inserimento in Elenco i titolari/soci di impresa, nonché i lavoratori qualificati – esclusi quindi gli apprendisti – dipendenti di imprese operanti nel settore cui appartiene la figura professionale di riferimento.
2. Possono altresì presentare la propria candidatura esperti in possesso di specifiche esperienze professionali – anche se non esercitate nelle modalità di cui al comma 1 – nel settore di riferimento;
3. I requisiti minimi per la presentazione della candidatura sono i seguenti:
 - aver compiuto 25 anni;
 - conoscere la lingua italiana, parlata e scritta;
 - essere residenti in Italia. Gli stranieri extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
 - aver ricoperto per almeno cinque anni - anche non continuativi – negli ultimi dieci, ruoli tecnici o gestionali nel settore di riferimento della qualificazione o, in alternativa, possedere chiara fama nazionale o internazionale o riconosciuto prestigio professionale a livello regionale, indicando nel curriculum vitae da allegare alla domanda la propria esperienza professionale inequivocabilmente riconducibile ai settori e alle figure o profili scelti. Devono essere descritte le responsabilità assunte e il ruolo ricoperto in riferimento alle attività coerenti con ciascuna figura, profilo e percorso, facendo emergere la competenza acquisita e l'esperienza maturata nell'ambito del processo lavorativo in oggetto;
 - possedere i requisiti di onorabilità e affidabilità morale e professionale.
4. Per mantenere l'iscrizione nell'Elenco è obbligatorio partecipare, a titolo gratuito, alle attività formative, promosse e/o organizzate dall'Assessorato regionale competente e/o dalla Chambre. La mancata partecipazione alla formazione per 2 volte consecutive comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

Articolo 5) COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

1. L'Elenco è costruito per sezioni, avendo a riferimento l'articolazione del QNQR – Quadro Nazionale Qualificazioni Regionali – con riferimento ai settori economico-professionali (S.E.P.) e alle sequenze di processo.
2. Possono essere iscritti nell'Elenco anche Esperti per la valutazione di competenze e abilitazioni non collegate a profili professionali se di interesse per la Regione. In tale caso gli Esperti della Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale non sono inseriti in Elenco in relazione ai S.E.P., bensì in una apposita sezione.

Articolo 6) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La domanda, disponibile sul sito della Chambre www.ao.camcom.it, deve recare firma autografa o digitale ed essere inviata, corredata degli allegati previsti (fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità e curriculum vitae) all'indirizzo PEC regolazione@ao.legalmail.camcom.it o in alternativa all'indirizzo mail regolazione@ao.camcom.it.
2. La domanda deve essere presentata con riferimento al Settore economico-professionale, al processo e alla sequenza di processo relativamente ai quali il candidato ritiene di possedere titoli ed esperienze professionali atti alla valutazione dei profili professionali a questi afferenti, come risultanti dalla tabella sul sito camerale.
3. L'iscrizione ad un SEP/processo e sequenza di processo abilita l'esperto alla valutazione di tutti i profili professionali collegati a quella sequenza di processo, ivi comprese le attività regolamentate.
4. Le esperienze professionali indicate nel curriculum devono essere coerenti - per contenuto professionale – all'area professionale o al processo. È possibile presentare domanda per l'inserimento in più sezioni dell'elenco.
5. Le iscrizioni per il SEP Area Comune abilitano gli Esperti alla valutazione per tutti i profili professionali del repertorio, per i contenuti professionali coerenti con tale Area.
6. Al fine di supportare i candidati nella compilazione della domanda, sul sito camerale, oltre al modulo di domanda, sono indicati, a mero titolo informativo, i profili professionali presenti nel repertorio regionale suddivisi per SEP/Processi e sequenze.
7. L'Esperto che non intenda più fare parte delle Commissioni deve chiedere la cancellazione inoltrando la richiesta all'indirizzo PEC regolazione@ao.legalmail.camcom.it o in alternativa all'indirizzo mail regolazione@ao.camcom.it.

Articolo 7) ACCOGLIMENTO CANDIDATURE

1. Le candidature sono esaminate sotto il profilo tecnico da una Commissione di valutazione composta da:
 - Dirigente dell'Area Regolazione del mercato, Promozione e Servizi digitali o suo delegato
 - Funzionario dell'Area di Regolazione del mercato, Promozione e Servizi digitali o suo delegato
 - Dirigente o Funzionario della Struttura regionale competente
2. La Commissione in sede di esame può richiedere un'integrazione della domanda, assegnando un termine.
3. L'inserimento in Elenco è disposto con determinazione del Dirigente competente, così come la cancellazione.